Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 28 aprile 1951

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina dell'on. avv. Tiziano Tessitori a Sottosegretario di Stato per il Tesoro

Il Presidente della Repubblica, con decreto in data 19 aprile 1951, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato Sottosegretario di Stato per il Tesoro l'on. avvocato Tiziano Tessitori, Senatore della Repubblica.

(2070)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 marzo 1951, n. 259.

Concessione di un contributo straordinario all'Ente autonomo « La Biennale di Venezia - Esposizione internazionale d'arte ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso un contributo straordinario di lire 20.000.000 all'Ente autonomo « La Biennale di Venezia - Esposizione internazionale » per la XXIV Esposizione internazionale di arte, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1949-50.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di complessive L. 20.000.000 risultante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 18 aprile 1950, n. 254 (terzo provvedimento) concernente variazioni al bilancio dell'esercizio 1949-50.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 22 marzo 1951

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1951, n. 260.

Modificazioni allo statuto del Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Visto il decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 1049, con il quale il Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Modena fu riconosciuto come persona giuridica e ne fu approvato lo statuto organico;

Viste le deliberazioni 18 giugno 1950 dell'assemblea dei delegati e 18 settembre successivo del Consiglio di amministrazione del Consorzio suddetto, con le quali si modifica l'intero testo di statuto consortile;

Vista l'istanza 8 luglio 1950, con la quale l'ente citato chiede l'approvazione del nuovo testo di statuto;

Udito il parere del Comitato della Commissione centrale per le cooperative, espresso in via d'urgenza nella

seduta 19 dicembre 1950, ai sensi dell'art 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Lo statuto del Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Modena, con sede in Modena, è modificato come al testo annesso al presente decreto, composto di numero quarantuno articoli, visto e firmato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1951

EINAUDI

MARAZZA — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1951
Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 142. — CONSOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1951, n. 261.

Costituzione del Consorzio parmense di cooperative di produzione e lavoro, con sede in Parma, e approvazione del relativo statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Vista l'istanza del presidente del Consorzio parmense di cooperative di produzione e lavoro, con sede in Parma, in data 16 febbraio 1950, con la quale si chiede la costituzione del Consorzio stesso e l'approvazione del suo statuto organico;

Udito il parere del Comitato della Commissione centrale per le cooperative, espresso nella seduta del 9 gennaio 1951, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' costituito il Consorzio parmense di cooperative di produzione e lavoro, con sede in Parma, ed è approvato il relativo statuto, composto di numero trentasei articoli, che, visto e firmato dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1951

EINAUDI

MARAZZA — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1951
Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 141. — CONSOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1951, n. 262.

Costituzione del Consorzio interprovinciale fra cooperative di produzione e lavoro, con sede in Genova, ed approvazione del relativo statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Vista l'istanza del presidente del Consiglio di amministrazione provvisorio del Consorzio interprovinciale fra cooperative di produzione e lavoro, con sede in Genova, in data 15 marzo 1950, con la quale si chiede la costituzione del Consorzio stesso e l'approvazione del suo statuto organico;

Udito il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, espresso nella seduta del 23 gennaio 1951, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' costituito il Consorzio interprovinciale fra cooperative di produzione e lavoro, con sede in Genova, ed è approvato il relativo statuto, composto di numero trentatre articoli, che, visto e firmato dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1951

EINAUDI

MARAZZA — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1951
Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 126. — CONSOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1951, n. 263.

Norme relative al funzionamento della Sezione speciale dell'Opera per la valorizzazione della Sila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 31 dicembre 1947, n. 1629, che istituisce l'Opera per la valorizzazione della Sila;

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, recante provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini;

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Visto il decreto legislativo 7 febbraio 1951, n. 68, recante norme per l'applicazione della citata legge 21 ottobre 1950, n. 841, a territori della Calabria e per la istituzione di una Sezione speciale dell'Opera per la valorizzazione della Sila;

Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Del Consiglio dell'Opera per la valorizzazione della Sila, per la trattazione degli affari relativi alla Sezione speciale istituita per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 68, fa parte anche un componente scelto fra i rappresentanti delle Amministrazioni locali per la provincia di Reggio Calabria, da nominarsi nei modi previsti dal secondo comma dell'art. 13 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PICCIONI — PELLA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1951
Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 161. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1951, n. 264.

Norme per la istituzione di una Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente autonomo del Flumendosa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, recante provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini;

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Visto il decreto legislativo 10 aprile 1951, n. 256, contenente norme per l'applicazione della predetta legge 21 ottobre 1950, n. 841, a tutto il territorio della Sardegna;

Visto il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, numero 498, che istituisce l'Ente autonomo del Flumendosa;

Vista la delega contenuta nell'art. 2 della predetta legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, è costituita presso l'Ente autonomo del Flumendosa, istituito col regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, una Sezione speciale per la riforma fondiaria, con lo scopo di esercitare, nel territorio indicato nello art. 2 del presente decreto, le funzioni relative alla espropriazione, bonifica, trasformazione e assegnazione dei terreni ai contadini, nonchè le altre attribuzioni previste dalla citata legge 21 ottobre 1950, n. 841, e quelle che potranno essere conferite da successive disposizioni di legge in materia di riforma fondiaria o di bonifica.

Art. 2.

La Sezione speciale, istituita a norma dell'articolo precedente, opera nel territorio dei seguenti Comuni, e relative frazioni, della provincia di Cagliari: Capoterra Elmas Uta Assemini Sestu Siliqua Decimomannu Villaspeciosa Decimoputzu San Sperate Vallermosa Villasor Serramanna Villacidro Samassi Gonnosfanadiga Serrenti Selegas Senorbì Guasila Furtei Sanluri San Gavino Monreale Guspini Pabillonis Sardara e Mogoro.

Art. 3.

La Sezione speciale ha gestione autonoma e patrimonio distinto da quello dell'Ente.

Essa ha sede in Cagliari ed è amministrata dagli stessi organi dell'Ente.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può delegare all'Assessore all'agricoltura della Regione sarda, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 19 maggio 1950, n. 327, l'esercizio dei poteri previsti dall'art. 2, comma secondo, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e dagli articoli 4, comma primo, e 5 del presente decreto.

Art. 4.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può ordinare in ogni momento ispezioni amministrative e verifiche di cassa e disporre l'esecuzione d'ufficio di atti resi obbligatori da disposizioni legislative o regolamentari quando l'Amministrazione della Sezione speciale ne rifiuti o ritardi l'adempimento.

Ha facoltà di promuovere, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, l'annullamento di ufficio delle deliberazioni viziate da eccesso di potere o violazione di leggi o regolamenti.

In caso di irregolare o deficiente funzionamento, tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza della Sezione speciale possono essere affidati ad un commissario, da nominarsi con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste d'intesa con la Giunta regionale sarda.

Il commissario per la Sezione speciale resta in carica per un periodo di tempo non superiore ad un anno.

La carica di commissario per la Sezione speciale non è incompatibile con quella di presidente dell'Ente.

Art. 5.

Sono soggette all'approvazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste le deliberazioni degli organi normali o del commissario per la Sezione speciale:

a) sulle direttive per la trasformazione fondiaria;

b) sui piani di coordinamento delle attività che sono chiamati a svolgere i Consorzi di bonifica esistenti nel territorio di cui al precedente art. 2;

c) sui programmi di colonizzazione e di assegnazione dei terreni;

d) sulle domande di concessione per l'esecuzione e gestione di opere pubbliche;

e) sui contratti ed assunzioni di spese per un importo superiore ai 10 milioni nonchè sull'acquisto o alienazione di beni immobili;

f) sull'accensione o cancellazione di ipoteche, sulle deliberazioni di stare o resistere in giudizio e sulle transazioni;

g) sulle convenzioni con Istituti di credito, sulla stipulazione di mutui e sulle operazioni di sconto o di cessione in garanzia delle rate di pagamento dei terreni assegnati;

h) sulla costituzione di società o enti e sulla partecipazione ad essi;

i) sui programmi per l'attuazione dei compiti indicati nell'art. 22 della legge 12 maggio 1950, n. 230;

l) sulle domande di autorizzazione a sostituirsi ai proprietari ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629;

m) sulla eventuale istituzione di Comitati consultivi;

n) sull'accettazione di eredità, donazioni e legati disposti a favore della Sezione speciale.

Art. 6.

Il regolamento organico del personale che si rendesse necessario assumere per le esigenze della Sezione speciale ed a carico del bilancio di questa sarà approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per il tesoro.

Con tale regolamento saranno stabiliti la consistenza numerica, le modalità di assunzione, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di quiescenza di tutto il personale della Sezione speciale, compreso il direttore, salvo per quest'ultimo, quanto disposto al comma seguente.

Qualora si rendesse necessaria la nomina di un direttore per la Sezione speciale, a tale nomina sarà provveduto con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, su designazione del presidente dell'Ente, sentito il parere del Comitato di presidenza.

Art. 7.

Il Collegio dei revisori dell'Ente, che provvede al controllo della gestione amministrativa e finanziaria della Sezione speciale, trasmette trimestralmente al Ministro per l'agricoltura e per le foreste e all'Assessorato regionale per l'agricoltura, una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria della Sezione.

Art. 8.

L'esercizio finanziario della Sezione speciale ha inizio con il 1° ottobre di ogni anno e termina col 30 settembre dell'anno successivo.

Sono comunicati, per l'approvazione, al Ministro per l'agricoltura e per le foreste, entro il mese di agosto il bilancio preventivo; entro il mese di marzo quello consuntivo e, appena adottate, le deliberazioni che modificano gli stanziamenti di bilancio.

Copia di tali bilanci e deliberazioni è contemporaneamente comunicata all'Assessore regionale all'agricoltura che potrà trasmettere al Ministro eventuali osservazioni.

Art. 9.

Alla Sezione speciale è assegnato un patrimonio di fondazione di lire 50 milioni a carico della somma destinata alla Sezione medesima a norma del primo comma del successivo art. 10.

Art. 10.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste verrà determinata la somma da assegnarsi alla Sezione speciale per l'esercizio 1950-51 mediante prelevamento sulla somma di 28 miliardi prevista dal secondo comma dell'art. 24 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Per gli esercizi finanziari 1951-52 al 1959-60 incluso, la somma da assegnarsi annualmente alla Sezione speciale secondo le norme del primo comma del citato articolo 24, verrà determinata con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 11.

Il versamento alla Sezione speciale delle somme ad essa assegnate verrà effettuato su presentazione di certificati da emettersi, in relazione allo sviluppo della attività svolta, dall'Ispettorato compartimentale agrario per la Sardegna.

Tali certificati dovranno essere vistati, per approvazione, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha facoltà di autorizzare l'anticipazione alla Sezione speciale:

all'atto della costituzione, del 20 per cento della somma assegnata per l'esercizio 1950-1951;

all'inizio di ciascuno degli esercizi successivi, del 20 per cento della somma assegnata per l'esercizio stesso.

Art. 12.

La Sezione speciale esercita tutte le funzioni indicate all'art. 10 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed agli articoli 3 e 22 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Art. 13.

Si applicano a favore della Sezione speciale le agevolazioni fiscali previste, per gli atti e contratti compiuti dall'Opera per la valorizzazione della Sila, dagli articoli 11 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, e 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

Art. 14.

Nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, gli interessati sono tenuti a fornire alla Sezione speciale, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la prova documentata a norma dell'art. 2704 del Codice civile, delle alienazioni poste in essere anteriormente al 29 ottobre 1950, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1950, n. 144.

Art. 15.

Le osservazioni relative ad eventuali errori od omissioni dei piani particolareggiati di espropriazione debbono essere proposte dagli interessati, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno diretta alla Sezione speciale, nel termine indicato nell'art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

Art. 16.

Il termine entro il quale gli interessati possono chiedere alla Sezione speciale la rettifica di eventuali errori materiali incorsi nella formazione del piano particolareggiato di espropriazione, decorre dalla data in cui si inizia il deposito degli atti nell'ufficio di ciascun Comune e della contemporanea inserzione, per estratto, nel Foglio annunzi legali della Provincia. Qualora non vi sia coincidenza tra le due date, il termine decorre da quella posteriore in ordine di tempo.

Art. 17.

Al fine di assicurare la migliore conoscenza del piano particolareggiato di espropriazione da parte degli interessati, la Sezione speciale ha facoltà di adottare altre forme di pubblicazione, in aggiunta a quelle prescritte dall'art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ferme restando le disposizioni del precedente art. 16 circa la data di decorrenza del termine per la presentazione di eventuali reclami.

Art. 18.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PICCIONI — PELLA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1951
Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 159. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1951, n. 265.

Norme per l'istituzione dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, recante provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini;

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Visto il decreto legislativo 10 aprile 1951, n. 256, contenente norme per l'applicazione della predetta legge 21 ottobre 1950, n. 841, a tutto il territorio della Sardegna;

Vista la delega contenuta nell'art. 2 della predetta legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, è costituito l'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, con lo scopo di esercitare, nel territorio indicato nell'art. 2 del presente decreto, le funzioni relative alla espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini, nonchè le altre attribuzioni previste dalla citata legge 21 ottobre 1950, n. 841, e quelle che potranno essere conferite da successive disposizioni di legge in materia di riforma fondiaria o di bonifica.

Art. 2.

L'Ente istituito a norma dell'articolo precedente opera in tutto il territorio della Sardegna esclusa la parte di detto territorio in cui, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 27 aprile 1951, n. 264, opera la Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Ente autonomo del Flumendosa.

Art. 3.

L'Ente ha sede in Cagliari ed è persona giuridica di diritto pubblico.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può delegare all'Assessore all'agricoltura della Regione sarda, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 19 maggio 1950, n. 327, l'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 2, comma secondo, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e dagli articoli 9, comma primo, 10, comma primo, 11, ultimo comma, 12 e 20, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 4.

L'Ente è amministrato da un presidente nominato con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste d'intesa con la Giunta regionale sarda.

Al presidente sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza dell'Ente.

Egli, ove non ne venga autorizzato dalla Giunta regionale sarda, non potrà far parte del Consiglio di amministrazione di società o enti che operano in Sardegna.

Art. 5.

Il presidente dell'Ente è assistito da un Consiglio costituito da dodici membri, dei quali cinque da designarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di intesa con la Giunta regionale sarda, scelti fra persone specialmente esperte dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria ed alla colonizzazione o rappresentanti delle categorie agricole; cinque in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministeri delle finanze, del tesoro, dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale e due in rappresentanza, rispettivamente, degli Assessorati regionali per l'agricoltura e per le finanze.

I componenti il Consiglio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 6.

Il presidente dell'Ente ed i componenti il Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Anche prima della scadenza del triennio, in caso di irregolare o deficiente funzionamento dell'Ente, può disporsi su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con la Giunta regionale sarda, la sostituzione del presidente dell'Ente o lo scioglimento del Consiglio.

La sostituzione del presidente, come lo scioglimento del Consiglio, e, quando occorra, l'uno e l'altro provvedimento insieme, sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri.

In caso di scioglimento del Consiglio, il Presidente della Repubblica stabilisce se debba farsi luogo alla ricostituzione di esso, nel modo previsto dall'art. 5, ovvero se il presidente dell'Ente sia temporaneamente dispensato dall'obbligo di sentire il parere del Consiglio.

La ricostituzione del Consiglio, peraltro, non può essere procrastinata oltre il termine di tre mesi, prorogabile di un altro trimestre dalla data del decreto di scioglimento.

Art. 7.

Il Consiglio è convocato e presieduto dal presidente dell'Ente.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesto l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti.

Art. 8.

Il Consiglio dell'Ente dà parere su tutti gli affari sui quali sia interpellato dal presidente.

Il parere del Consiglio è obbligatorio, oltre che negli altri casi previsti dal presente decreto:

a) sullo statuto dell'Ente e sulle sue eventuali modifiche;

b) sul regolamento organico del personale, col quale vanno stabiliti la consistenza numerica, le modalità di assunzione, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di quiescenza di tutto il personale dell'Ente, compreso il direttore generale, salvo per quest'ultimo, quanto disposto dal successivo art. 11, comma primo;

c) sul bilancio di previsione e sulle variazioni che occorra introdurre durante il corso dell'esercizio;

d) sul conto consuntivo, previa relazione del Collegio sindacale;

e) sulle direttive per la trasformazione fondiaria;

f) sui piani di coordinamento delle attività che sono chiamati a svolgere i Consorzi di bonifica esistenti nel territorio di cui al precedente art. 2;

g) sui programmi di colonizzazione e di assegnazione dei terreni;

h) sulle domande di concessione per l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche;

i) sui contratti od assunzioni di spese per un importo superiore ai 10 milioni, nonchè sull'acquisto o alienazione di beni immobili;

l) sull'accensione o cancellazione di ipoteche, sulle deliberazioni di stare o resistere in giudizio e sulle transazioni;

m) sulle convenzioni con Istituti di credito, sulla stipulazione di mutui e sulle operazioni di sconto o di cessione in garanzia delle rate di pagamento dei terreni assegnati;

n) sulla costituzione di società o enti e sulla partecipazione ad essi;

o) sui programmi per l'attuazione dei compiti indicati nell'art. 22 della legge 12 maggio 1950, n. 230;

p) sulle domande di derivazione d'acqua;

q) sulle domande di autorizzazione a sostituirsi ai proprietari ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629;

r) sulla eventuale istituzione di Comitati consultivi;

s) sull'accettazione di eredità, donazioni e legati disposti a favore dell'Ente.

Art. 9.

Le deliberazioni del presidente indicate alle lettere: *a*), *e*), *f*), *g*), *i*), *l*), *m*), *n*), *o*), *q*), *r*), *s*) dell'articolo precedente nonchè le deliberazioni relative alle assunzioni del personale sono soggette all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il regolamento indicato alla lettera *b*) è approvato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 10.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può ordinare in ogni momento, ispezioni amministrative e verifiche di cassa e disporre la esecuzione di ufficio di atti resi obbligatori da disposizioni legislative o regolamentari quando l'amministrazione dell'Ente ne rifiuti o ritardi l'adempimento.

Ha facoltà di promuovere con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, l'annullamento di ufficio delle deliberazioni viziate da eccesso di potere o violazione di leggi o di regolamenti.

Art. 11.

Il direttore generale dell'Ente è nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste su designazione del presidente dell'Ente sentito il Consiglio.

Egli interviene, senza voto, alle sedute del Consiglio e controfirma i verbali.

Dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi dell'Ente e risponde del loro andamento al presidente.

Cura la esecuzione di tutte le deliberazioni del presidente accertando che siano state adottate con l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni emanate dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Controfirma i mandati di pagamento e tutte le deliberazioni del presidente che comportino spese per l'Ente o che comunque ne impegnino il patrimonio.

Firma la corrispondenza e gli atti diversi da quelli indicati dal comma precedente, per i quali abbia ricevuto delega del presidente.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, uno dei funzionari dell'Ente può essere incaricato di sostituire il direttore generale in caso di assenza o di impedimento.

Art. 12.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il direttore generale dell'Ente può essere incaricato di sostituire il presidente in caso di assenza o di impedimento di breve durata per il compimento degli atti urgenti di semplice amministrazione.

Art. 13.

Gli emolumenti del presidente, dei componenti il Consiglio e dei sindaci sono determinati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 14.

Al controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente provvede un Collegio sindacale, composto di cinque membri effettivi e di tre supplenti nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

I membri effettivi saranno designati, uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno dal Ministero del tesoro, uno dalla Corte dei conti, uno dall'Assessorato regionale per l'agricoltura e uno dall'Assessorato regionale per le finanze; i tre supplenti, rispettivamente, dai predetti Ministeri e dalla stessa Corte.

Il Collegio sindacale dura in carica tre anni ed i singoli membri possono essere riconfermati.

Il Collegio sindacale trasmette trimestralmente al Ministro per l'agricoltura e le foreste e all'Assessore regionale per l'agricoltura, una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio con il 1° ottobre di ogni anno e termina col 30 settembre dell'anno successivo.

Sono comunicati, per l'approvazione, al Ministro per l'agricoltura e le foreste: entro il mese di agosto, il bilancio preventivo; entro il mese di marzo quello consuntivo, e appena adottate, le deliberazioni che modificano gli stanziamenti di bilancio.

Copia di tali bilanci e deliberazioni è, contemporaneamente, comunicata all'Assessore regionale all'agricoltura che potrà trasmettere al Ministro eventuali osservazioni.

Art. 15.

All'Ente è assegnato un patrimonio di fondazione di lire 150 milioni a carico della somma destinata all'Ente medesimo a norma del primo comma del successivo art. 16.

Art. 16.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste verrà determinata la somma da assegnarsi all'Ente per l'esercizio 1950-51 mediante prelevamento sulla somma di 28 miliardi prevista dal secondo comma dell'art. 24 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Per gli esercizi finanziari 1951-52 al 1959-60 incluso, la somma da assegnarsi annualmente all'Ente secondo le norme del primo comma del citato art. 24, verrà determinata con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 17.

Il versamento all'Ente delle somme ad esso assegnate verrà effettuato su presentazione di certificati da emettersi, in relazione allo sviluppo dell'attività svolta, dall'Ispettorato compartimentale agrario per la Sardegna.

Tali certificati dovranno essere vistati, per approvazione, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di autorizzare l'anticipazione all'Ente:

all'atto della costituzione, del 20 per cento della somma assegnata per l'esercizio 1950-51;

all'inizio di ciascuno degli esercizi successivi, del 20 per cento della somma assegnata per l'esercizio stesso.

Art. 18.

L'Ente esercita tutte le funzioni indicate all'art. 10 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed agli articoli 3 e 22 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Art. 19.

Si applicano a favore dell'Ente le agevolazioni fiscali previste, per gli atti e contratti compiuti dall'Opera per la valorizzazione della Sila, dagli articoli 11 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, e 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

Art. 20.

L'Ente svolge, di regola, la sua attività attraverso programmi predisposti dal presidente, sentito il parere del Consiglio, ed approvati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste d'intesa con l'Assessore regionale per l'agricoltura.

Le variazioni di tali programmi e le eventuali deliberazioni in deroga, sono adottate con le stesse modalità.

Nei casi di urgenza, le deliberazioni in deroga possono essere adottate dal presidente e dallo stesso dichiarate immediatamente eseguibili, ma, entro otto giorni, debbono essere trasmesse al Ministro, corredate del parere del Consiglio, per l'approvazione.

Art. 21.

Nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, gli interessati sono tenuti a fornire all'Ente, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la prova documentata a norma dell'art. 2704 del Codice civile, delle alienazioni poste in essere anteriormente al 29 ottobre 1950, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1950, n. 144.

Art. 22.

Le osservazioni relative ad eventuali errori od omissioni dei piani particolareggiati di espropriazione debbono essere proposte dagli interessati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno diretta all'Ente nel termine indicato nell'art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

Art. 23.

Il termine entro il quale gli interessati possono chiedere all'Ente la rettifica di eventuali errori materiali incorsi nella formazione del piano particolareggiato di espropriazione, decorre dalla data in cui si inizia il deposito degli atti nell'ufficio di ciascun Comune e dalla contemporanea inserzione, per estratto, nel Foglio annunzi legali della Provincia. Qualora non vi sia coincidenza tra le due date, il termine decorre da quella posteriore in ordine di tempo.

Art. 24.

Al fine di assicurare la migliore conoscenza del piano particolareggiato di espropriazione da parte degli interessati, l'Ente ha facoltà di adottare altre forme

di pubblicazione, in aggiunta a quelle prescritte dall'art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ferme restando le disposizioni del precedente art. 23 circa la data di decorrenza del termine per la presentazione di eventuali reclami.

Art. 25.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PICCIONI — PELLA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1951
Atti del Governo, registro n. 38, *foglio n.* 160. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1951.

Nomina del presidente dell'Ente per la colonizzazione della Maremma Tosco-Laziale e del territorio del Fucino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, recante provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini;

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Visto il decreto legislativo 7 febbraio 1951, n. 66, recante norme per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, a territori del Lazio, della Toscana e dell'Abruzzo e per la istituzione dell'Ente per la colonizzazione della Maremma Tosco-Laziale e del territorio del Fucino;

Visto l'art 4 del citato decreto legislativo 7 febbraio 1951, n. 66;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

Il Senatore prof. Giuseppe Medici è nominato presidente dell'Ente per la colonizzazione della Maremma Tosco-Laziale e del territorio del Fucino.

Dato a Dogliani, addì 29 marzo 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 5, *foglio n.* 43. — BERITELLI

(2072)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1951.

Nomina del presidente dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, recante provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini;

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Visto il decreto legislativo 7 febbraio 1951, n. 69, recante norme per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, a territori dell'Emilia e del Veneto e per la istituzione dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano;

Visto l'art. 4 del citato decreto legislativo 7 febbraio 1951, n. 69;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

Il prof. Bruno Rossi è nominato presidente dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Dato a Dogliani, addì 29 marzo 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 5, *foglio n.* 44. — BERITELLI

(2071)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1951.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Como.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 9 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Como;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Como n. 7200 in data 5 dicembre 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del signor Azzi Gracco, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'associazione sindacale interessata, in quanto dimissionario, con il rag. Arquati Silvio della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il signor Azzi Gracco è sostituito con il rag. Arquati Silvio quale rappresentante dei lavoratori nella Commissione provinciale per il collocamento di Como.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1951

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(1989)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1951.

Variazioni alla ripartizione dei posti di ruolo speciale transitorio di insegnanti tecnico-pratici tra le scuole e gli istituti di istruzione media tecnica e riapertura dei termini per l'iscrizione nelle graduatorie dei posti relativi a tali variazioni.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto Ministeriale 24 giugno 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 3 agosto 1950, per l'iscrizione nelle graduatorie di ruolo speciale transitorio degli insegnanti tecnico-pratici e del restante personale tecnico delle scuole e degli istituti d'istruzione media tecnica e delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale;

Visto il decreto Ministeriale 20 settembre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 18 ottobre 1950, con il quale sono state apportate variazioni alla tabella *A* annessa al suddetto decreto 24 giugno 1950;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1949, n. 1000, sul contingente dei posti reperiti per detto personale;

Decreta:

Art. 1.

Alla tabella *A* annessa al decreto Ministeriale 24 giugno 1950, modificata con il decreto Ministeriale 20 settembre 1950, sono apportate le seguenti variazioni:

PROSPETTO *A* *Istituti tecnici industriali*

	Posti già assegnati	Posti		Totale
		da assegnare	da sopprimere	
Insegnanti tecnico-pratici				
Belluno	—	1	—	1
Fermo	3	3	—	6
Milano « ottica »	5	—	3	2
Prato	2	—	1	1
Rho	1	—	1	—
Terni	—	1	—	1
Totale		5	5	
Sottocapiofficina				
Cremona	3	1	—	4
Fermo	10	2	—	12
Milano « Molinari »	1	—	1	—
Milano « ottica »	2	—	2	—
Totale		3	3	

PROSPETTO *B* *Istituti tecnici agrari*

	Posti già assegnati	Posti		Totale
		da assegnare	da sopprimere	
Insegnanti tecnico-pratici				
Cesena	—	1	—	1
Grosseto	1	—	1	—
Imola	1	—	1	—
Todi	—	1	—	1
Totale		2	2	

PROSPETTO *C* - *Scuole di magistero professionale per la donna*

	Posti già assegnati	Posti		Totale
		da assegnare	da sopprimere	
Insegnanti tecnico-pratiche				
Napoli « E. di Savoia »	3	1	—	4
Roma « M. di Savoia »	1	—	1	—
Totale		1	1	

PROSPETTO *D* - *Scuole tecniche industriali*

	Posti già assegnati	Posti		Totale
		da assegnare	da sopprimere	
Insegnanti tecnico-pratici				
Ancona	1	—	1	—
Ascoli Piceno	2	—	1	1
Gorizia	2	1	—	3
Ottaviano	—	1	—	1
Pescara	1	1	—	2
Popoli	1	—	1	—
Totale		3	3	
Sottocapiofficina				
Ancona	3	—	2	1
Caltanissetta	—	2	—	2
Cesena	1	—	1	—
Conegliano	—	1	—	1
Marigliano	—	1	—	1
Valdagno	1	—	1	—
Totale		4	4	

PROSPETTO *E* *Scuole secondarie di avviamento professionale*

	Posti già assegnati	Posti		Totale
		da assegnare	da sopprimere	
Insegnanti tecnico-pratici				
1) *Tipo agrario*				
Empoli (Firenze)	1	—	1	—
Ostuni (Brindisi)	—	1	—	1
Totale		1	1	
2) *Tipo industriale maschile*				
Alessandria	2	—	2	—
Arezzo aggr.	—	1	—	1
Foiano della Chiana aggr.	—	1	—	1
Bari « Umberto I » aggr.	3	1	—	4
Giovinazzo	1	—	1	—
Belluno:				
Agordo	1	—	1	—
Benevento:				
Montesarchio	—	1	—	1
Bolzano:				
Merano	1	—	1	—
Brescia:				
Palazzolo sull'Oglio	1	—	1	—
Catanzaro:				
Nicastro	1	—	1	—

	Posti già assegnati	Posti		
		da assegnare	da sopprimere	Totale
Como:				
Lecco	2	—	2	—
Cosenza:				
Castrovillari	1	—	1	—
Cuneo:				
Savigliano	1	—	1	—
Firenze:				
Prato	1	—	1	—
Forlì:				
Cattolica	—	1	—	1
Rimini aggr.	—	3	—	3
Gorizia aggr.	2	1	—	3
Fogliano di Redipuglia	—	1	—	1
Frosinone:				
Alatri aggr.	—	1	—	1
L'Aquila aggr.	—	1	—	1
Macerata:				
Matelica	1	—	1	—
Tolentino	—	1	—	1
Mantova:				
Sermide	1	—	1	—
Massa Carrara:				
Avenza aggr.	—	1	—	1
Massa aggr.	—	1	—	1
Milano « Bottego »	2	1	—	3
Besana in Brianza	1	—	1	—
Napoli « Volta »	2	1	—	3
Napoli « Meucci »	3	—	1	2
Napoli « da Vinci »	1	—	1	—
Napoli « Casanova »	4	—	1	3
Napoli « S. Giov. a Teduccio »	2	—	1	1
Casoria	1	1	—	2
Nola	—	2	—	2
Novara:				
Verbania Intra	—	1	—	1
Pescara:				
Popoli	1	—	1	—
Ravenna:				
Faenza	—	1	—	1
Reggio Calabria:				
Gioiosa Ionica	—	1	—	1
Roma « De Amicis » aggr.	4	—	1	3
Roma « Ponte Milvio » aggr.	3	—	1	2
Roma « Torpignattara »	4	—	1	3
Civitavecchia aggr.	1	—	1	—
Rovigo	—	1	—	1
Adria	1	—	1	—
Badia Polesine	1	—	1	—
Porto Tolle	1	—	1	—
Lendinara	—	1	—	1
Polesella	—	1	—	1
Sassari	—	1	—	1
Siena:				
Chiusi	—	1	—	1
Torino « Pacinotti »	2	—	1	1
Torino « Freguglia »	1	—	1	—
Torino « Righi »	1	1	—	2
Torino « Sauro »	—	1	—	1
Trento:				
Rovereto	1	—	1	—
Udine:				
Cividale del Friuli	1	—	1	—
Varese	—	1	—	1
Totale		31	31	

3) *Tipo industriale femminile*

	Posti già assegnati	Posti		
		da assegnare	da sopprimere	Totale
Asti:				
Castagnole Lanze	1	—	1	—
Ascoli Piceno aggr.	—	1	—	1
Bari « Elena di Savoia »	1	2	—	3
Modugno	1	—	1	—
Palo del Colle	1	—	1	—
Belluno:				
Feltre	1	—	1	—
Bolzano:				
Merano	1	—	1	—
Brindisi:				
Francavilla Fontana	1	—	1	—
Chieti:				
Casalbordino	1	—	1	—
Firenze:				
Borgo S. Lorenzo	—	1	—	1
Foggia:				
Lucera	1	—	1	—
Forlì:				
Rimini	1	—	1	—
Frosinone:				
Atina	1	—	1	—
Genova « Barrili »	—	1	—	1
Gorizia:				
Gradisca	1	—	1	—
L'Aquila agg.	—	2	—	2
Lecce:				
Nardò	1	—	1	—
Macerata	—	1	—	1
Milano « Govone »	—	2	—	2
Milano « Mauri »	1	4	—	5
Milano « C. da Siena »	3	3	—	6
Besana in Brianza	1	—	1	—
Cinisello Balsamo	1	—	1	—
Lodi	1	—	1	—
Rho	1	—	1	—
Napoli « S. di Savoia »	4	1	—	5
Novara aggr.	1	—	1	—
Padova « Scalcerle »	3	—	3	—
Palermo « Franchetti » sez. stac. di Villabate	—	1	—	1
Palermo « XXVII Maggio »:				
Monreale sez. staccata	—	1	—	1
Balestrate sez. staccata	—	1	—	1
Castelbuono	1	—	1	—
Pavia:				
Mortara	1	—	1	—
Perugia:				
Todi	1	—	1	—
Pesaro:				
Novafeltria	1	—	1	—
Roma « C. Antonietti »	—	1	—	1
Roma « S. Francesca Romana »	—	1	—	1
Roma « Saffi »	—	1	—	1
Roma « M. di Savoia »	—	1	—	1
Roma « Diaz »	3	2	—	5
Genzano	1	—	1	—
Guidonia	—	1	—	1
Colleferro	—	1	—	1
Salerno:				
Sala Consilina	1	—	1	—
Savona:				
Albenga	1	—	1	—
Siena aggr.	—	1	—	1
Sondrio:				
Bormio	1	—	1	—
Torino « S. Rosa »	1	1	—	2
Trento:				
Pergine Valsugana	1	—	1	—
Treviso	—	1	—	1
Udine:				
Cividale del Friuli	1	—	1	—
Tarvisio	1	—	1	—
Varese:				
Busto Arsizio	1	—	1	—
Vicenza	—	1	—	1
Valdagno	1	—	1	—
Totale		33	33	

Art. 2.

Il termine di sessanta giorni per la presentazione delle domande documentate, stabilito dall'art. 11 del decreto Ministeriale 24 giugno 1950, decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*:

a) per coloro i quali chiedono l'iscrizione nelle graduatorie dei posti attribuiti, a norma del precedente articolo, agli istituti e alle scuole non comprese nei prospetti di cui alla tabella *A* annessa al citato decreto Ministeriale 24 giugno 1950;

b) per coloro i quali chiedono l'iscrizione nelle graduatorie dei posti pure attribuiti, a norma del precedente articolo, agli istituti e alle scuole tecniche industriali già comprese nella richiamata tabella, nel solo caso in cui a tali posti sia assegnata, a norma di quanto prescrive la nota al citato decreto Ministeriale 24 giugno 1950, una specializzazione diversa da quella data ai posti in precedenza previsti per gli istituti e le scuole medesime.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1951

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1951
Registro Pubblica istruzione n. 7, foglio n. 74. — MAGNASCO

(1613)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1951.

Contributo da trattenere alle ditte di concessioni speciali per la coltivazione del tabacco a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, che istituisce l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Visto l'art. 3 dello stesso decreto;

Tenuto conto delle necessità finanziarie dell'Istituto;

Decreta:

Il contributo da trattenere alle ditte di concessioni speciali per la coltivazione del tabacco a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, sull'importo dei prodotti in colli del raccolto 1950 acquistati dall'Amministrazione dei monopoli o esportati, è stabilito nella misura del 4 per mille di tale importo al netto della tassa di vigilanza e degli interessi dovuti dalle ditte medesime all'Amministrazione per le anticipazioni da questa corrisposte.

Nel calcolo del suddetto importo le frazioni inferiori a L. 1000 sono trascurate.

L'Amministrazione dei monopoli è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 marzo 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1951
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 127. — MANCINI

(1988)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1951.

Revoca del provvedimento di sottoposizione a sindacato della Società per azioni Valsecchi-Boffi, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 9 giugno 1947, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la Società per azioni Valsecchi-Boffi, con sede in Milano, via Veresina n. 115, e nominato sindacatore l'avv. Fausto Cisotti;

Ritenuta l'opportunità di revocare il sindacato della suindicata azienda;

Vista la deliberazione in data 10 gennaio 1951 del Comitato internazionale per la liquidazione dei beni tedeschi in Italia;

Visto l'art. 9 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' revocata la sottoposizione a sindacato della Società per azioni Valsecchi-Boffi, con sede in Milano, disposta con decreto 9 giugno 1947 ed è revocata conseguentemente la nomina a sindacatore dell'avv. Fausto Cisotti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 aprile 1951

Il Ministro: PELLA

(1968)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1951.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Ente Consumo Famiglie Operaie » (E.C.F.O.) con sede in Cesena, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria eseguita da un funzionario di questo Ministero alla società cooperativa « Ente Consumo Famiglie Operaie (E.C.F.O.) con sede in Cesena;

Udito il parere del Comitato, costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, espresso in via d'urgenza nella seduta del 20 marzo 1951, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Considerato che le attività della predetta società non sono sufficienti al pagamento dei debiti sociali, e che anzi la stessa trovasi in stato di insolvenza;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza, nell'interesse della massa dei creditori, di procedere alla messa in liquidazione coatta amministrativa della società;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Ente Consumo Famiglie Operaie » (E.C.F.O.) con sede in Cesena, costituita il 9 marzo 1947 dal notaio Pelosi, è messa in liquidazione

coatta amministrativa, a termine degli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il sig. Giovanni Mercadini è nominato commissario liquidatore della società stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 aprile 1951

Il Ministro: MARAZZA

(2073)

AVVISI DI RETTIFICA

Nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1951, n. 172, pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 24 marzo 1951, concernente la tabella delle circoscrizioni dei Collegi uninominali per la elezione dei Consigli provinciali del Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Abruzzi e Molise si è incorso in alcuni errori che debbono rettificarsi nel modo seguente:

1) Collegio di Castellazzo Bormida (pag. 3) leggasi: « Borgoratto » e non « Borgorotto »;

2) Collegio di Cuneo I (pag. 5) leggasi: « Tetto Miarino » e non « Tetto Niarino »;

3) Collegio di Ceva Garessio (pag. 6) leggasi: « Saliceto » e non « Salicetto »;

4) Collegio di Novara-San Martino e Uniti (pag. 7) dopo il Collegio di Novara Centro e Sant'Andrea leggasi: « Collegio di Novara Sant'Agabio » e non « Collegio di Novara San Martino »;

5) Collegio di Torino Madonna di Campagna (pag. 8) leggasi: Cascina « Famulenta » e non « Farnulenta »;

6) Collegio di Adro Palazzolo sull'Oglio (pag. 15) indicare: (Tribunale di Brescia);

7) Collegio di Gravedona-Colico (pag. 17) leggasi: Tribunale di *Lecco* e non Tribunale di *Como;*

8) Collegio di Melegnano (pag. 24) togliere il trattino tra Vizzolo e Predabissi;

9) Collegio di Padova II (pag. 33) leggasi: « Vigonovo » e « Berchet » invece di « Vigenovo » e « Barchet »;

10) Collegio di Cesena II (pag. 55) leggasi: « Sarsina » invece di « Sorsina »;

11) Collegio di Modigliana (pag. 57) leggasi: Tribunale di Ravenna e non di Forlì;

12) Collegio di Parma Centro III (pag. 61) leggasi: Rio « Baganzale » e non « Raganzale »;

13) Collegio di Pesaro I (pag. 75) leggasi: « piazzale Lazzarini fino a via Branca (escluso) » e non (esclusa);

14) Collegio di Pescara III (pag. 83) leggasi: « dai numeri 1 e 2 ai nn. 15 e 8 », invece che « dai numeri 1 e 15 ai nn. 2 e 8 ».

Nel decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1951, n. 192, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 3 aprile 1951, concernente la tabella delle circoscrizioni dei Collegi uninominali per la elezione dei Consigli provinciali della Toscana, Lazio, Puglia e Basilicata, si è incorso in alcuni errori che debbono rettificarsi nel modo seguente:

1) Collegio di Firenze II (pagina 4) invece di « che include via Romana, esclude piazza Pitti, esclude » leggasi « che include, include via Romana, ecc. »;

2) Collegio di Firenze VIII (pag. 5) leggasi « Legnaia » e non « Legnaio »;

3) Collegio di Pistoia II (pag. 16) leggasi « dal n. 2 al n. 70 » e non « dal n. 2 e al n. 70 »;

4) Collegio di Pistoia II (pag. 16) leggasi « via San Felice e Piteccio » e non « via San Felice a Piteccio »;

5) Collegio di Pistoia III (pag. 16) leggasi « via Igno » e non « Via Ignoti »;

6) Collegio di Frascati (pag. 24) leggasi: Tribunale di Roma » e non « Tribunale di Velletri »;

7) Collegio di Muro Lucano (pag. 37) leggasi « Balvano » e non « Balano ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

107ª Estrazione di cartelle ordinarie di Credito comunale e provinciale 4 %

Si notifica che il giorno 14 maggio 1951 alle ore 9, in Roma, in una sala aperta al pubblico al pianterreno della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti in via Goito n. 4, avranno inizio le operazioni relative alla 107ª estrazione delle cartelle ordinarie 4 % di Credito comunale e provinciale.

Saranno sorteggiate n. 10371 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 2.074.200.

I numeri delle cartelle sorteggiate saranno pubblicati in supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1951

Il direttore generale: BONANNI

(2017)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 96

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 28 aprile 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,87	Borsa di Palermo	624,85
» Firenze	624,86	» Roma	624,855
» Genova	624,87	» Torino	624,87
» Milano	624,87	» Trieste	624,89
» Napoli	624,80	» Venezia	624,86

Media dei titoli del 28 aprile 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,90
Id. 3,50 % 1902	68,65
Id. 3 % lordo	47,10
Id. 5 % 1935	95,525
Redimibile 3,50 % 1934	71,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	68,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,85
Id. 5 % 1936	91,05
Buoni del Tesoro 4 % (15 settembre 1951)	99,175
Id. 5 % convertiti 1951	99,85
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,375

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 28 aprile 1951:

1 dollaro U.S.A. . . . . . L. 624,86

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Fitta di Pattone », con sede in Arco (provincia di Trento).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 7894 in data 17 aprile 1951, è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Fitta di Pattone », con sede in Arco (provincia di Trento), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati il 20 novembre 1949.

(1994)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Verona

Con decreto Ministeriale addì 19 aprile 1951, la gestione straordinaria del Consorzio agrario di Verona viene prorogata fino al 31 agosto 1951 ed il dott. Antonio Aghemo è confermato nell'incarico di commissario governativo con i poteri del Consiglio di amministrazione e con i poteri dell'assemblea dei soci per gli adempimenti relativi all'approvazione dei bilanci 1949 e 1950.

(2007)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Bologna

Con decreto Ministeriale addì 19 aprile 1951, la gestione straordinaria del Consorzio agrario di Bologna viene prorogata fino al 31 agosto 1951 e l'avv. Renato Codicè è confermato nell'incarico di commissario governativo con i poteri del Consiglio di amministrazione e con i poteri dell'assemblea dei soci per gli adempimenti relativi all'approvazione dei bilanci 1949 e 1950.

(2008)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Napoli

Con decreto Ministeriale addì 19 aprile 1951, la gestione straordinaria del Consorzio agrario di Napoli viene prorogata fino al 31 agosto 1951 ed il dott. Gastone Sbampato è confermato nell'incarico di commissario governativo con i poteri del Consiglio di amministrazione e con i poteri della assemblea dei soci per gli adempimenti relativi all'approvazione dei bilanci 1949 e 1950.

(2009)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Salerno

Con decreto Ministeriale addì 19 aprile 1951, la gestione straordinaria del Consorzio agrario di Salerno viene prorogata fino al 31 agosto 1951 ed il gen. Arnaldo Pavan è confermato nell'incarico di commissario governativo con i poteri del Consiglio di amministrazione e con i poteri dell'assemblea dei soci per gli adempimenti relativi all'approvazione dei bilanci 1949 e 1950.

(2010)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di clinica medica generale e terapia medica e di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Roma.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Roma, sono vacanti le seguenti cattedre cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

1) clinica medica generale e terapia medica;
2) patologia speciale medica e metodologia clinica.

Gli aspiranti ai trasferimenti medesimi dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2075)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a dodici posti di ufficiale navale di 3ª classe in prova sulle navi traghetto dello Stretto di Messina, indetto con decreto Ministeriale 27 luglio 1950, n. 683.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 27 luglio 1950, n. 683, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1950, registro n. 19 Trasporti, foglio n. 54, relativo alla autorizzazione data all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a bandire un pubblico concorso a dodici posti di ufficiale navale di 3ª classe in prova nel ruolo del personale navigante per le navi traghetto dello Stretto di Messina;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, Servizio personale e affari generali n. P.A.G.41.24. 245.70222, del 15 marzo 1951;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a dodici posti di ufficiale navale di 3ª classe in prova citato nella premessa, è così costituita:

Presidente:
Naldini dott. ing. Aldo, ispettore capo superiore.

Membri:
Somma prof. Alberto, insegnante Istituto nautico;
Busseti dott. ing. Umberto, colonnello Genio navale.

Segretario:
Ricci Mario, segretario capo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 marzo 1951

Il Ministro: D'ARAGONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1951
Registro Ufficio riscontro ferrovie n. 22, foglio n. 204. — CASABURI

(1952)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria del concorso a tre posti di ruolo speciale transitorio di « lettura della partitura » nei Conservatori di musica, indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti i ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti d'istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti d'istruzione artistica;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949, il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 9 luglio 1949;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a tre posti di ruolo speciale transitorio di « lettura della partitura » nei Conservatori di musica (tabella *A*, n. 12);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria del concorso nazionale per titoli a tre posti di ruolo speciale transitorio di « lettura della partitura » nei Conservatori di musica (tabella *A*, n. 12) indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Rigacci Bruno fu Arduino . . . punti 74,82
2. Giani Emilio fu Mario . . . . » 72,32
3. Coco Antonio fu Pietro . » 68,47
4. De Bellis Vincenzo (invalido per servizio) » 58,93
5. D'Onofrio Gennaro di Salvatore . » 52,47
6. Cicionesi Rodolfo fu Ferdinando . . . » 50,80
7. D'Ascoli Domenico di Luigi . . . . » 47,29
8. Gracis Ettore di Emilio . . . . » 45,66
9. Casati Aldo di Tommaso . » 34,32

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1951

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1951
Registro n. 14, *foglio n.* 56. — MAGNASCO

(1950)

Graduatoria del concorso a due posti di ruolo speciale transitorio di « organo complementare e canto gregoriano » nei Conservatori di musica, indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti i ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti d'istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti d'istruzione artistica;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949, il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 9 luglio 1949;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a due posti di ruolo speciale transitorio di « organo complementare e canto gregoriano » nei Conservatori di musica (tabella *A*, n. 19);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria del concorso nazionale per titoli a due posti di ruolo speciale transitorio di « organo complementare e canto gregoriano » nei Conservatori di musica (tabella *A*, n. 19) indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Surbono Angelo fu Quirino . . . punti 105
2. D'Onofrio Gennaro di Salvatore . . » 104 —
3. De Bonis Alessandro fu Giuseppe . . » 99,30
4. Ivanova Lidia fu Venceslao . . » 86,82
5. Pachetti Giulio fu Pietro . . » 86,30
6. De Russis Marianna fu Francesco . . » 85,66
7. Giani Emilio fu Mario . . . » 75,97
8. Colonna Santino fu Francesco . . . » 71,80
9. D'Ascoli Domenico fu Luigi . . . » 66,96
10. Carnevale Elena fu Francesco . . . » 64,99
11. Nano Giuseppe fu Pietro . . . » 59,63
12. Marchetti Vincenzo di Oreste . . . » 52,29
13. Secchiaroli Olivio di Giuseppe . . . » 46,30
14. Casati Aldo di Tommaso . » 42,98

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1951

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1951
Registro n. 14, *foglio n.* 52. — MAGNASCO

(1951)

PREFETTURA DI COSENZA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Veduti i propri decreti nn. 22085 e 22085/1 del 10 luglio 1950;
Vedute le rinuncie presentate dai vincitori;

Decreta:

I seguenti partecipanti al concorso a sedici posti di medico condotto vacanti in provincia di Cosenza, indetto con decreto n. 40078 del 15 dicembre 1949, sono dichiarati vincitori della sede indicata a fianco di ciascuno:

dott. Francesco De Paola: Cellara.

Cosenza, addì 2 aprile 1951

Il Prefetto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Veduti i propri decreti nn. 22085 e 22085/1 del 10 luglio 1950;
Vedute le rinuncie presentate dai vincitori;

Decreta:

I seguenti partecipanti al concorso a sedici posti di medico condotto vacanti in provincia di Cosenza, indetto con decreto n. 40078 del 15 dicembre 1949, sono dichiarati vincitori della sede indicata a fianco di ciascuno:

dott. Ippolito Egidio: Vaccarizzo Albanese.

Cosenza, addì 3 aprile 1951

Il Prefetto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Veduti i propri decreti nn. 22085 e 22085/1 del 10 luglio 1950;
Vedute le rinuncie presentate dai vincitori;

Decreta:

I seguenti partecipanti al concorso a sedici posti di medico condotto vacanti in provincia di Cosenza, indetto con decreto n. 40078 del 15 dicembre 1949, sono dichiarati vincitori della sede indicata a fianco di ciascuno:

Marino Natale: Vaccarizzo Albanese.

Cosenza, addì 6 aprile 1951

Il Prefetto

(1840)

PREFETTURA DI CUNEO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 2 dicembre 1950, numero 48020, con i quali è stata approvata la graduatoria delle idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1948 e sono state designate le vincitrici dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che la condotta ostetrica di Manta è rimasta vacante di titolare per la rinuncia della vincitrice precedentemente designata e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tale posto;

Viste le dichiarazioni di rinuncia, di opzione e di accettazione delle concorrenti interpellate per l'assegnazione della sede suindicata;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Nebiolo Rosmunda, idonea al concorso suindicato, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Manta.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato, la cui Amministrazione, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederà subito alla nomina della nuova titolare.

Cuneo, addì 5 aprile 1951

Il prefetto: GLORIA

(1815)

PREFETTURA DI AREZZO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Arezzo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il proprio precedente decreto n. 11888 del 10 luglio 1950, con il quale venivano dichiarati i vincitori del concorso a dieci posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Arezzo, bandito con decreto prefettizio n. 23494 del 3 settembre 1947, modificato con decreti prefettizi n. 17847 del 28 ottobre 1950, n. 14086 del 2 febbraio 1950, n. 19768 del 18 novembre 1950 e del 12 dicembre 1950, n. 241 del 5 gennaio 1951, 1937 del 24 gennaio 1951 e 3150 del 12 febbraio 1951, 26 febbraio 1951 e 27 marzo 1951;

Visto che in seguito alla rinuncia dell'assegnatario, si è resa vacante la condotta di Foiano della Chiana e tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti e delle dichiarazioni di preferenza;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 11888 del 10 luglio 1950, e successive variazioni, il dott. Donati Donato è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Foiano della Chiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Arezzo e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Arezzo, addì 10 aprile 1951

Il prefetto: FRANCI

(1851)

PREFETTURA DI FERRARA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visto il proprio decreto n. 9111 in data 17 maggio 1950, col quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto il 16 giugno 1947 dalla Prefettura di Ferrara per il conferimento di ventisette posti di medico condotto;

Visto il decreto n. 10764 in data 9 giugno 1950, con cui si assegnavano ai medici vincitori le condotte messe a concorso;

Visto il successivo decreto n. 15981 in data 6 settembre 1950, con cui, in seguito alla rinuncia di alcuni sanitari ai posti loro assegnati, si sono apportate variazioni al precedente decreto;

Considerato che, in seguito ad ulteriori rinuncie, è necessario modificare quest'ultimo decreto;

Viste le domande dei candidati, con la indicazione delle sedi preferite;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati medici sono dichiarati vincitori del concorso sopracitato per le condotte a fianco di ciascuno di essi indicate:

Meo Francesco: Marrara (Ferrara);
Frabetti Giovanni: VIII reparto di Ferrara;
Servidori Ambrogio: Ravalle (Ferrara);
Cassano Ettore: 1ª condotta di Portomaggiore;
Bartimmo Michele: 2ª condotta di Migliarino;
Cavalieri d'Oro Marco: 2ª condotta di Massafiscaglia;
Simoni Sanzio: 2ª condotta di Campotto (Argenta);
Zucchini Pericle: Coccanile (Copparo);
Meloncelli Alfeo: 3ª condottta di Bando di Argenta;
Lupi Enzo: Mesola, condotta del capoluogo;
Parenti Cesarino: 3ª condotta di Portogaribaldi (Comacchio);
Reggio Lelio: Goro (Mesola).

Ferrara, addì 6 aprile 1951

Il prefetto: LIUTI

(1896)

PREFETTURA DI PISTOIA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pistoia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Vista la lettera dell'ostetrica Moia Margherita di rinunzia alla condotta di Cireglio (Pistoia) che le era stata assegnata;

Vista la graduatoria del concorso ostetrico per l'anno 149, approvata con decreto prefettizio n. 2569 del 26 febbraio 1951;

Viste le preferenze espresse circa le sedi alle concorrenti che seguono l'ostetrica Moia Margherita nella graduatoria;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Giagnoni Iole è assegnata alla condotta di Cireglio del comune di Pistoia.

Il sindaco di Pistoia è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nei modi e nelle forme prescritte dall'art. 24 del succitato regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Pistoia, addì 6 aprile 1951

p. *Il prefetto*: DE FRANCISCI

(1987)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.